

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 112 DEL 30/01/2025

OGGETTO

CONVENZIONI TRA L'AZIENDA U.L.SS. N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA U.L.SS. N. 7 "PEDEMONTANA" PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE, CARDIOCHIRURGIA, CHIRURGIA PEDIATRICA, NEUROCHIRURGIA E RADIOTERAPIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 C.2. LETT. A) DEL CCNL DELL'AREA SANITÀ DEL 23/01/2024. RINNOVO DALL'1/01/2025 AL 31/12/2025.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 115/25

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, con note prot. 124409 del 6/12/2024 e n. 110564 dell’11/12/2024, agli atti, ha chiesto alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” il rinnovo per l’anno 2025 delle seguenti convenzioni di consulenza:

- Anestesia e Rianimazione
- Cardiocirurgia
- Chirurgia Pediatrica
- Neurochirurgia
- Radioterapia

Su tali richieste sono stati acquisiti e sono agli atti, i pareri favorevoli dei Direttori delle UU.OO.CC. di competenza e del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.SS.

Si rappresenta, al riguardo, come le attività di consulenza oggetto della presente delibera di rinnovo rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 91 co. 2 lett. a) del del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall’art. 34 - Attività di 304 del 02/03/2023, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall’allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 per le attività di consulenza in argomento, l’Azienda U.L.SS. n. 7 corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76 unitamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell’importo forfettario di € /km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare il rinnovo delle convenzioni tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, per attività di consulenza in Anestesia e Rianimazione, Cardiocirurgia, Chirurgia Pediatrica, Neurochirurgia e Radioterapia fino al 31.12.2025 così come precisato nei disciplinari allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo delle Convenzioni tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” per svolgimento di attività di consulenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 co. 2 del CCNL Area

Sanità del 23/01/2024 dall'1/01/2025 al 31/12/2025 così come specificato nei disciplinari che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale:

- Anestesia e Rianimazione (All. 1)
 - Cardiocirurgia (All. 2)
 - Chirurgia Pediatrica (All. 3)
 - Neurochirurgia (All. 4)
 - Radioterapia (All. 5)
2. che le somme da introitare, che si stimano pari a € 75.000,00 troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2025 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 "*consulenze sanitarie verso ASL*";
 3. che i compensi da corrispondere ai Dirigenti Medici per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 1, al netto degli oneri di legge e dell'utile aziendale, si stimano pari a € 65.000,00;
 4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente i contratti di consulenza e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
 5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per la dr.ssa Emanuela Zilli - dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato all'U.L.SS. n. 8 la necessità di rinnovare la

convenzione per attività di consulenza nella branca di anestesia e rianimazione

anche per l'anno 2025, richiedendo la collaborazione di personale medico con

rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di Anestesia e

Rianimazione dell'U.L.SS. n. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità

istituzionali e per far fronte alla carenza di dotazione organica;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.

91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -

Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina

dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione

n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della

Direzione Medica Ospedaliera e dei Direttori di U.O.C. di Anestesia e Rianimazione di Vicenza e di Arzignano, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L’U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all’U.L.SS. n. 7 attività di consulenza in Anestesia e Rianimazione per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione di Vicenza e di Arzignano avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno sulla sede del P.O. dell’U.L.SS. n. 7 di Bassano del Grappa

Sono previsti presumibilmente n. 4 accessi mensili per turni di 10 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta.

La natura dei accessi di cui sopra (diurni o notturni) sarà concordata di volta in volta dal personale medico coinvolto e previo parere dei rispettivi Direttori di U.O.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L’attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell’U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall’U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro

dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dai rispettivi Direttori di U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale svolta dai consulenti presso l'U.L.SS. 8 e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Articolo 4 – Aspetti economici

Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine

servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.

Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli

	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L'U.L.SS. n. 8	
	resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il	
	paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da	
	qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 – Trattamento dei dati personali	
	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE	
	2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati	
	“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell'art. 29 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
	10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'U.L.SS. n. 4 al primo contatto	
	con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
	specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
	dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	
	rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
	segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli	
	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	

	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dall'01/01/2025 e fino al 31/12/2025 e potrà	
	essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8 e previa comunicazione alla Regione Veneto a	
	cura dell'U.L.SS. n. 7.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualsunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 15 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 "*Aspetti assicurativi e di sicurezza*".

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN CARDIOCHIRURGIA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramazza

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la volontà di avvalersi, anche per l'anno 2025, della collaborazione del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di Cardiocirurgica per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art. 91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 - Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori

dell'orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza cardiocirurgica per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Cardiocirurgia di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:

a) DISTRETTO 1 - presso la S.C. di Cardiologia dell'Ospedale S. Bassiano mediante n. 10 accessi annui programmati della durata non superiore a n. 3 ore ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

b) DISTRETTO 2 - presso l'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale Santorso la consulenza sarà effettuata, per casi urgenti riferiti a pazienti non trasportabili, previa richiesta sottoscritta del Responsabile dell'U.O.C. di Cardiologia e del Direttore Medico dell'Ospedale mediante n. 9 accessi annui della durata non superiore a n. 4 ore ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi

introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Cardiocirurgia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Articolo 4 – Aspetti economici

Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e 60km a/r per Santorso. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine

servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza:

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.

Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al

di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..

Articolo 8 - Dati e sperimentazioni cliniche (riguardanti la sola ex ULSS n. 4)

La U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale di Santorso concorda di contribuire allo studio dei risultati delle procedure cardiologiche e cardiocirurgiche gestite in collaborazione con l'U.L.SS. n. 8, offrendo quindi la propria disponibilità a collaborare nella ricerca clinica con la messa a disposizione dei dati clinici e scientifici che verranno concordati con l'Unità Operativa di Cardiocirurgia dell'U.L.SS. n. 8.

L'Unità Operativa Complessa di Cardiocirurgia dell'U.L.SS. n. 8 si impegna a condividere con l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'Ospedale di Santorso i dati clinici relativi alle prestazioni cardiologiche-cardiocirurgiche eseguite ed ai risultati immediati ed a distanza ottenuti.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili

Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE

	2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati	
	“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 29 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
	10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell’U.L.SS. n. 4 al primo contatto	
	con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
	specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
	dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	
	rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
	segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli	
	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell’ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell’accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 10 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e potrà essere	
	rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l’organizzazione dell’U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 11 – Codice Comportamento	

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del rapporto di collaborazione in argomento.

Articolo 12 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 13 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 14 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 15 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì _____	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"	U.L.SS. n. 8 "Berica"
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Patrizia Simionato)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l'art. 7 " <i>Aspetti assicurativi e di sicurezza</i> ".	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Lì _____,	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"	U.L.SS. n. 8 "Berica"
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Patrizia Simionato)

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN CHIRURGIA PEDIATRICA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza

PREMESSO CHE

➤ L'U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. 8 è centro di riferimento (HUB) regionale oltre che per la diagnosi anche per il trattamento di patologie di chirurgia e urologia pediatrica;

➤ L'U.L.SS. n. 7 al fine di assicurare un'offerta assistenziale appropriata ai pazienti pediatrici del suo territorio, ha manifestato all'U.L.SS. 8 la volontà di avvalersi, anche per l'anno 2025, della collaborazione del personale medico della U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità clinico-assistenziali dei pazienti;

➤ L'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art. 91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 - Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla

disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo

con deliberazione n. 304 del 2/03/2023;

➤ l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e Medica Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7 (Ospedale San Bassiano e di Santorso), a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 attività di consulenza ambulatoriale da parte dei propri Chirurghi Pediatri in servizio presso l'U.O.C. di Chirurgia Pediatria, per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Chirurgia Pediatria di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno nel seguente modo:

a) - DISTRETTO 1: presso l'Ospedale S. Bassiano n. 1 accesso mensile per complessive 3,5 ore circa escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

b) - DISTRETTO 2: presso l'Ospedale Santorso n. 1 accesso mensile per complessive 3 ore circa escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Chirurgia Pediatrica, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Articolo 4 – Aspetti economici

Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e 60km a/r per Santorso. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile, all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	
	servizio, il nominativo del Consulente con i chilometri percorsi, unitamente ai fogli	
	di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di	
	appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario.	
	Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di	
	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	

	del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili	
	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE	
	2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati	
	“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell'art. 29 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
	10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'U.L.SS. n. 4 al primo contatto	
	con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
	specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
	dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	

	rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
	segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli	
	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	Il presente accordo ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e potrà essere rinnovato	
	in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione	
	dell'U.L.SS. n. 8 e previa autorizzazione della Regione Veneto.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo sono	
	tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione.	

In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – Sezione staccata di Vicenza n.18595/98;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in

materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 "*Aspetti assicurativi e di sicurezza*".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN NEUROCHIRURGIA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramazza

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato all'U.L.SS. n. 8 la volontà di rinnovare, anche

per l'anno 2025, la convenzione per attività di consulenza della collaborazione del

proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno

indeterminato dell'U.O.C. di Neurochirurgia per l'attuazione dei compiti inerenti le

finalità istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.

91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -

Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina

dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione

n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno

dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori

dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza neurochirurgica per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Neurochirurgia di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:

a) DISTRETTO 1: presso l'Ospedale S. Bassiano la consulenza verrà eseguita mediamente n. 1 accesso mensile della durata di n. 2,5 ore complessive escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

b) DISTRETTO 2: presso l'Ospedale Santorso l'attività di consulenza verrà effettuata su richiesta dell'U.L.SS. n. 7 mediamente n. 3 accessi mensili, della durata di n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,

l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Neurochirurgia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Articolo 4 – Aspetti economici

Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e 60km a/r per Santorso. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.

Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata

da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili

Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati "autorizzati al trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'U.L.SS. n. 4 al primo contatto con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o

nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 – Durata

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2025** al **31/12/2025** e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

Articolo 10 – Codice Comportamento

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 11 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,

con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del

codice civile l'art. 7 "Aspetti assicurativi e di sicurezza".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN RADIOTERAPIA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato, con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8, la

volontà di rinnovare, anche per l'anno 2025, la convenzione per attività di

consulenza in Radioterapia, richiedendo la collaborazione del personale medico con

rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di

Radioterapia dell'U.L.SS. n. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità

istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.

91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -

Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina

dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione

n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della

Direzione Medica Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L’U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all’U.L.SS. n. 7 la consulenza in Radioterapia per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell’U.O.C. di Radioterapia di Vicenza avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:

DISTRETTO 1 e 2) presso gli Ospedali di Bassano e di Santorso: mediante n. 11 accessi telematici (teleconsulto medico) mensili programmati della durata complessiva non superiore a n. 8 ora ciascuno, fatta salva eventuale diversa esigenza.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L’attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell’U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall’U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,

l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Radioterapia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Articolo 4 – Aspetti economici

Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire adeguati controlli, si impegna a trasmettere mensilmente, all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente con i chilometri percorsi, unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno

prestato l'attività di consulenza, secondo le modalità stabilite dal vigente

Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti. L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il

	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE	
	2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati	
	“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 29 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
	10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell’U.L.SS. n. 4 al primo contatto	
	con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
	specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
	dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	
	rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
	segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli	
	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell’ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell’accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e potrà essere	
	rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l’organizzazione dell’U.L.SS. n. 8.	

Articolo 10 – Codice Comportamento

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 11 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 15 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì _____	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"	U.L.SS. n. 8 "Berica"
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Patrizia Simionato)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l'art. 7 "Aspetti assicurativi e di sicurezza".	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Lì _____,	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"	U.L.SS. n. 8 "Berica"
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Patrizia Simionato)

